



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 59 DEL 18/03/2019

OGGETTO:	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 T.U. D. LGS. 151/2001
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 4163 in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- il D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001;
- la circolare INPS n. 35/2010 ad oggetto "Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D. Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 - D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno";
- le numerose pronunce dei giudici di merito, della Corte Costituzionale (ordinanza n. 95/2017) e la sentenza della Corte di Giustizia Europea 21.06.2017 Martinez C - 449/16 che estendono il beneficio anche ai titolari di permesso unico lavoro;
- il Comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13.02.2018, con il quale è stata rivalutata la misura dell'assegno in parola e dei requisiti economici per ottenere l'assegno nell'anno 2018, secondo cui l'assegno di maternità mensile da corrispondere per cinque mesi, ai sensi dell'art. 74 della Legge 26.03.2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, se spettante nella misura intera è pari ad € 342,62 e il valore della situazione economica equivalente, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti è pari ad € 17.141,45 (per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dalla legge. n. 488/1998);

PREMESSO CHE:

- in data 12.11.2018 una cittadina residente a Ome, iscritta e generalizzata al n. 1350 del registro privacy, ha presentato istanza per la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del T.U. D. Lgs. n. 151/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e disciplinato dai regolamenti attuativi;
- che quale documentazione allegata all'istanza, la cittadina aveva presentato copia della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e che pertanto la domanda era stata tenuta in sospenso in attesa del suo perfezionamento;
- che in data 18.03.2019 è stata presentata copia del regolare permesso di soggiorno;
- che dall'istruttoria dell'istanza, compiuta in relazione alla documentazione completa prodotta dalla richiedente ed alle risultanze anagrafiche, è stato accertato il requisito per la concessione dell'assegno

di maternità di cui all'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001, da corrispondere per cinque mesi, per un importo complessivo di € 1.713,10;

RITENUTO pertanto di concedere il contributo in questione, dando atto che l'intera spesa è a carico dell'INPS, che provvederà anche alla materiale erogazione del sussidio;

D E T E R M I N A

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti** integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di concedere**, alla richiedente generalizzata ed iscritta nel registro della privacy al n. 1350 l'assegno di maternità previsto dall'art. 74 del T.U. D. Lgs. n. 151/2001, quantificato in € 1.713,10;
- 3. di trasmettere** all'INPS, per via telematica, la richiesta dell'assegno di maternità, ai fini della materiale erogazione del contributo;

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Donatella Ongaro / Infocert Spa